



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e s.m.i.;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in

particolare, la disposizione transitoria di cui all'articolo 7;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e del 17 gennaio 2018, con il quale sono state approvate le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l'"Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8, ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

VISTO quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., come modificato da ultimo dal DL n. 1 marzo 2022, n. 17;

VISTO l'art. 3-sexies del D.L 29 maggio 2023 n. 57, convertito in L. 26 luglio 2023 n.95;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto “Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (Fraz. Colfiorito), DN 650 (26”), DP 75 bar ed opere connesse” prevede la realizzazione di una condotta principale DN 650 (26”) lunga 77,980 km, sedici linee secondarie di vario diametro, un tratto DN 650 (26”) di interconnessione con il “Met. Sulmona – Foligno DN 650(26”), DP 75 bar” nonché la dismissione della condotta DN 600 (24”) P 70 bar” avente lunghezza pari a 76,925 km e di venti linee di vario diametro;

CONSIDERATO che il progetto, che interessa la Regione Marche e la Regione Umbria, nei comuni di Recanati, Montecassiano, Macerata, Treia, San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo, Camerino, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti e Foligno, rientra negli interventi di ammodernamento delle infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas esistente, rivestendo carattere di urgenza come specificato nella relazione tecnica allegata al progetto;

CONSIDERATO che l’opera in progetto è stata sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale conclusa con il rilascio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministero per i Beni e delle Attività culturali e per il turismo (ora Ministero della Cultura), del Decreto favorevole di compatibilità ambientale con provvedimento n. 38 del 6 marzo 2015;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., con lettera prot. INGCOS/CENOR/242/ZOI del 19 marzo 2020, ha richiesto la proroga del termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale sopra richiamato, ottenuta con provvedimento n. 193 del 21 maggio 2021 da parte del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo (ora Ministero della Cultura), con cui è stata concessa la proroga del termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che l’opera, a seguito di alcune localizzate ottimizzazioni tecnologiche e di tracciato rispetto al tracciato originario, è stata sottoposta altresì a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., conclusa con Decreto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale n.548 del 22 dicembre 2021 da parte del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);

CONSIDERATO che con istanza prot. ENGCOS/CENOR/821/ZOI del 14 aprile 2022 (prot.MiSE n. 0011577 del 14.04.2022) la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera in oggetto. L’istanza è stata presentata ai sensi dell’articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”);

CONSIDERATO che con note prot. n. 0050139 e 0050363 del 31.03.2023, questa Amministrazione ha rispettivamente dato avvio al procedimento autorizzatorio, indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e trasmesso l’Avviso di Avvio del procedimento ai Comuni interessati;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., ha provveduto a far pubblicare in data 13 aprile 2023, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l’Avviso dell’avvio del procedimento agli Albi Pretori dei Comuni interessati e sui siti informatici della Regione Umbria e della Regione Marche. L’avviso è stato inoltre pubblicato, in pari data, sui quotidiani locali Corriere Adriatico Ed. Macerata, Il Messaggero Ed. Umbria e sul quotidiano nazionale “La Verità”. A seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) rese dalle Amministrazioni nell’ambito della Conferenza di Servizi risultano di assenso rispetto al progetto presentato, subordinando lo stesso, in alcuni casi, a determinate prescrizioni;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0163112 del 12 ottobre 2023 questa Amministrazione ha adottato e comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-quater della legge n. 241/90 e s.m.i. invitando la Regione Marche e la Regione Umbria a rilasciare l’Atto di Intesa previsto dal comma 5 dell’articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 0225569 del 21/011/2023 con la quale l’Ispettorato Territoriale Marche e Umbria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso per quanto di competenza il Nulla Osta con prescrizioni alla realizzazione ed esercizio delle opere;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1268 del 6 dicembre 2023 con cui la Regione Umbria, ha espresso assenso al rilascio dell’Intesa per la realizzazione dell’opera de qua, nel rispetto di prescrizioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1930 del 12 dicembre 2023 con cui la Regione Marche ha espresso assenso al rilascio dell’Intesa per la realizzazione dell’opera de qua, nel rispetto

di prescrizioni;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTA l'istanza prot. n. 14175 del 25 gennaio 2024 (prot. ENGCOS/CENOR/85/PIF del 25 gennaio 2024), con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questo Ministero di rilasciare, ai sensi degli artt. 6, co. 9-bis e 52-quinquies, co. 2.1 del D.P.R. n. 327/2001, delega in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 - anche avvalendosi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie all'esercizio dei poteri espropriativi delegati - e per l'emissione e la sottoscrizione di tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione ed esercizio dell'Opera.

DECRETA

Articolo 1

È approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., dell'opera denominata "Rifacimento Metanodotto Recanati-Foligno (Fraz. Colfiorito) DN "650 (26") DP 75 bar ed opere connesse" nei comuni di Recanati, Montecassiano, Macerata, Treia, San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo, Camerino, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, in Provincia di Macerata nonché nel Comune di Foligno, in Provincia di Perugia.

Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto depositato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., presso la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2

La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa Barbara 7, (partita IVA n° 10238291008) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei Comuni indicati nell'articolo 1, in conformità al progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.

Articolo 3

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa e costituisce titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare all'Amministrazione autorizzante dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

1. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute:
 - nel decreto di valutazione di impatto ambientale n. 38 del 06 marzo 2015 e nel relativo provvedimento di proroga n. 193 del 21 maggio 2021 nonché nel provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale n.548 del 22 dicembre 2021;
 - nei pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica allegati al presente decreto (Allegato 1).
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale Fonti Energetiche e Titoli abilitativi.

Articolo 7

I lavori di costruzione dell'opera dovranno concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo motivate proroghe concesse per cause non dipendenti dalla Società Snam

Rete Gas S.p.A.

Articolo 8

Ai sensi degli artt. 6, comma 9 bis, e 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Snam rete gas S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera.

Articolo 9

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001; dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica– Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi.

Articolo 10

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Marilena Barbaro)